



COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30	Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021. PRESA D'ATTO.
Data 30-06-2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di giugno, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:00, i cui lavori sono iniziati alle ore 18:16, in prima convocazione, risultano presenti all'appello nominale, per la trattazione della presente delibera, i signori consiglieri:

Francesconi Mario	P	MORI MASSIMO	P
BACCIANELLA MONICA	P	NORCINI GIANLUCA	P
BINDI ILENIA	A	ORGANAI DANIELA	P
DINI SARIO	P	Pasqui Daniele	P
DONATI ANDREA ENZO	A	ROSSI SILVANO	P
GHEZZI ROMINA	P	SISTI LIA	P
MAZZUOLI TIZIANA	P		

Assegnati n. 13 - In carica n. 13
ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **MORI MASSIMO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.), il **SEGRETARIO COMUNALE** dr. **SAVINI MARINA**.

La seduta è pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Illustra l'assessore Pasqui.

Interviene il Sindaco che ricorda le caratteristiche del PEF e che la delibera è una presa d'atto necessaria e non un'approvazione.

L'assessore Pasqui ricorda che in assemblea ATO il Comune ha espresso voto contrario.

Viene proposto di emendare il titolo, prevedendo che sia indicato nel titolo "PRESA D'ATTO" conformemente a quanto contenuto nella proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la delibera n. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall' "Ente territorialmente competente";

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata delibera ARERA n. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del piano economico-finanziario predisposte dai singoli gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dei dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea n. 9/2020 secondo cui *“L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali.”*;

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le “pertinenti determinazioni” in ordine al Piano Economico-Finanziario ed ai corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della delibera ARERA n. 57/2020, in presenza di una pluralità di gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

- a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.):* nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;
- b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento:* nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali “meri prestatori d'opera”;
- c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana):* nelle singole Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo delle informazioni e degli atti necessari alla sua “Validazione” che *“consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore”* ;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana (“PEF Grezzo d'Ambito SEI” 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente (“Validatore”), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (Prot. ATO n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (Prot. ATO n. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il “PEF Grezzo” d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e

congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTE:

- la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (Prot. ATO n. 2024/2021 e n. 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;
- la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 con la quale:
 - si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
 - si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (Prot. ATO n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:
 - per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;
 - per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti;

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la determina n. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il Piano Economico-Finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario";
- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:
 - a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 con la quale:

- nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021);
- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2021 alla rispettiva quota sul

Corrispettivo d'Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1A;

VISTO l'art. 2.2 dell'MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;

RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772, non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869;

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1A
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1A;

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di Capolona al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente delibera;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la delibera n. 15/2021 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi dell'MTR ARERA, relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

RILEVATO che nelle predette delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15/2021 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di Capolona ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1A;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di Capolona quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1A;

o del Conguaglio 2020 a credito del Comune (riga (H) del prospetto Allegato 2), il Conguaglio Detrazioni 2020 è pari all'importo indicato nella riga (I) del prospetto Allegato 2;

RILEVATO che per il Comune di Capolona il Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021, quale somma algebrica del Conguaglio Corrispettivo e del Conguaglio Detrazioni, risulta pari al valore riportato alla riga (L) del prospetto Allegato 2;

CONSIDERATO che il predetto importo del Conguaglio 2020 da imputare sul PEF 2021 trova copertura nelle voci indicate alle righe (M), (N) e (O) del prospetto Allegato 2, residuando invece non coperta nel PEF 2021 la quota del Conguaglio indicata al rigo (P);

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di Capolona il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C)
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D)
- quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E);

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%;
- il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC);
- il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari;

RILEVATO che per il Comune di Capolona:

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L);
- il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 è riportato alla riga (N);

APPURATO che per il Comune di Capolona il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è inferiore al valore del PEF 2021 corrispondente al limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (N);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale;
- detrazione per finanziamenti regionali;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera;

DATO ATTO che l'importo delle detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B quale somma delle singole componenti riportate nel prospetto Allegato 1B

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

RILEVATO che la detrazione per finanziamenti regionali corrispondente al Bonus RD attribuita nel 2021 al Comune di Capolona dalla predetta delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11/2021 ammonta all'importo indicato alla riga (B) del prospetto Allegato 3B, che viene portato in compensazione dell'eventuale Conguaglio Detrazione 2020 a debito del Comune per l'importo indicato alla riga (C), determinando pertanto l'importo residuo riportato alla riga (D) da portare in detrazione nel PEF 2021;

DATO ATTO che possono essere portati in detrazione dal PEF 2021 anche i Conguagli 2020, qualora a credito del Comune:

- per l'importo indicato alla riga (G) relativo al Corrispettivo ante detrazioni, al netto dell'eventuale utilizzo a compensazione del Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune;
- per l'importo indicato alla riga (H) relativo al Conguaglio Detrazioni 2020;

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Capolona;

per l'Ente stesso tanto che ha espresso voto contrario ed è comunque in procinto di avviare contenzioso dinanzi al TAR Toscana per l'annullamento della delibera assembleare;

CONSIDERATO tuttavia che la regolamentazione ARERA mantiene ai Comuni funzioni e competenze attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI sicchè l'Ente, pur avendo espresso il proprio dissenso, deve formalmente recepire la delibera di validazione del PEF e la determina del D.G. dovendo il Consiglio Comunale deliberare sulla TARI per l'anno 2021 entro il 30 giugno;

VISTO il D. Lgs 267/2000, art. 42 e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area n. 2 dei Servizi finanziari e controllo di gestione, programmazione e controllo - Attività educative - Servizi Sociali e dell'Area. n. 3 Servizi tecnici - Gestione del Territorio - Sportello Unico dell'Edilizia - Ambiente, ciascuno per la sua parte di competenza, ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegati al presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, reso dal responsabile dell'Area n. 2 "Servizi finanziari e controllo di gestione, Programmazione e Controllo – Attività educative – Servizi sociali", allegato al presente atto;

PRESO ATTO che durante il dibattito è emersa la necessità di integrare l'oggetto della delibera, aggiungendo al titolo "PRESA D'ATTO" conformemente al contenuto della proposta di delibera;

POSTO IN VOTAZIONE l'emendamento con il seguente esito:

VOTAZIONE EMENDAMENTO

voti favorevoli n. 8, contrari ===, astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza Baccianella, Dini e Mazzuoli), espressi per alzata di mano, essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e n. 8 i votanti;

POSTO SUCCESSIVAMENTE in votazione il punto, così emendato nell'oggetto a seguito della votazione precedente:

CON il seguente esito delle votazioni:

VOTAZIONE DELIBERAZIONE

voti favorevoli n. 8, contrari ===, astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza Baccianella, Dini e Mazzuoli), espressi per alzata di mano, essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e n. 8 i votanti;

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

- 1) di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità

nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

- 3) di dilazionare in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di Capolona, come riportato nell'Allegato 7 della delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021;
- 4) di prendere formalmente atto dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di Capolona comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria;
- 5) di prendere formalmente atto dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le detrazioni di diretta competenza comunale;
- 6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di Capolona e le relative modalità di copertura;
- 7) di prendere formalmente atto dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di Capolona;
- 8) di prendere formalmente atto dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di Capolona;
- 9) di prendere formalmente atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Capolona, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;
- 10) di prendere formalmente atto dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente delibera che rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di Capolona, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;
- 11) di prendere formalmente atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la delibera dell'Assemblea n. 16/2021 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di Capolona che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione;

- informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;

12) di prendere formalmente atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

14) di dichiarare che la presente presa d'atto non implica acquiescenza al complesso dei provvedimenti ATO di approvazione del PEF 2021 del Comune di Capolona essendo la volontà dell'Ente quella di procedere in via giudiziale per il loro annullamento;

INDI, stante l'urgenza del presente atto deliberativo – vista la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI - il Consiglio comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, contrari === , astenuti 3 (consiglieri di minoranza Baccianella, Dini e Mazzuoli), essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e n. 8 i votanti;

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



AREA N. 3

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia:

Eventuali annotazioni:

**Il responsabile dell'U.o. n. 3
f.to Arch. Cristina Frosini**



COMUNE DI CAPOLONA

AREA N. 2

“Servizi finanziari e controllo di gestione, programmazione e controllo-attività educative-servizi sociali”

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

Capolona, 21.06.2021

**Il responsabile dell'U.o. n. 2
f.to Dott.ssa Elena Squarcialupi**



COMUNE DI CAOLONA

AREA N. 2

“Servizi finanziari e controllo di gestione, programmazione e controllo-attività educative-servizi sociali”

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA TARI 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

Capolona, 21.06.2021

**Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Elena Squarcialupi**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MASSIMO MORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINA SAVINI

originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, 23-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINA SAVINI

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami
dal 23-07-2021 al 07-08-2021

E' divenuta esecutiva:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, il
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

Capolona,

IL SEGRETARIO COMUNALE